



COMUNE DI LANCIANO

SETTORE URBANISTICA

Servizio Politiche Abitative

Posta Certificata: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.IVA 00091240697

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

In attuazione del Regolamento per l'assegnazione di alloggi comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale del 03.11.2006., n. 52, e ss.mm.ii. e della determina dirigenziale del 05.12.2019, n. 146/1715,

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di proprietà comunale ad uso temporaneo, allo scopo di fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate.

Gli alloggi verranno assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa e comunque **per un tempo non superiore a due anni dalla data di assegnazione dell'alloggio stesso.**

Ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento si definiscono "*Situazioni di emergenza abitativa*" quelle in cui sia presente una delle seguenti situazioni:

- a. provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale (morosità);
- b. mancanza di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità. Nel caso in cui l'alloggio sia abitato dal proprietario è necessario che l'evento che ha determinato lo sgombero non sia imputabile al proprietario stesso.
- c. mancanza di alloggio senza sistemazione alcuna, ovvero residenza presso la casa comunale;
- d. mancanza di alloggio con contestuale sistemazione in luoghi non adibiti ad abitazione permanente quali, ad esempio, roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio e che comunque non abbiano i requisiti di abitabilità;
- e. alloggi in locazione igienicamente non idonei, insalubri, con attestazione ASL dalla quale risulti la condizione di inabitabilità.

DOMANDA DI AMMISSIONE

I cittadini interessati, per i quali ricorre almeno una delle situazioni di emergenza abitativa sopra descritte, potranno inoltrare domanda, redatta unicamente su moduli forniti dal Comune, da ritirarsi presso l'Ufficio U.R.P, ubicato al primo piano del palazzo comunale sito in Piazza Plebiscito n. 59 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30, il martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,30 o reperibili consultando il sito web dell'Ente: www.comune.lanciano.chieti.it.

Le domande dovranno essere presentate direttamente presso l'Ufficio URP, o spedite a mezzo di raccomandata A.R. al *Comune di Lanciano – Settore Urbanistica piazza Plebiscito n. 59*, oppure spedite con modalità telematica all'indirizzo PEC_comune.lanciano.chieti@legalmail.it.

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 17.8.2020

le domande devono giungere al comune utilizzando uno dei mezzi previsti nel presente bando (consegna a mano, Posta Elettronica Certificata, Raccomandata AR) entro il termine perentorio su indicato, pena l'inammissibilità della domanda.

Il comune non assume responsabilità per le domande che non verranno ammesse per essere giunte oltre il termine stabilito nel presente bando.

Per le domande trasmesse a mezzo Raccomandata AR farà fede la data di ricezione presso gli uffici del comune indicata sulla cartolina/avviso di ricevimento.

Per le domande effettuate a mezzo consegna a mano il richiedente dovrà recarsi presso gli uffici URP con una copia del frontespizio della domanda e, dopo aver consegnato l'istanza, dovrà far apporre sulla copia della domanda il timbro del comune, la data e la firma del soggetto che ha acquisito la documentazione.

Per le copie inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata farà fede la data e l'ora indicate dalla Ricevuta di Consegna che il provider invierà al mittente.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico del richiedente alla data indicata nella domanda di assegnazione.

I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e devono permanere in costanza di rapporto, pena la non attribuzione del relativo punteggio, o l'esclusione dalla graduatoria o la decadenza dall'assegnazione.

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio in uso temporaneo, i nuclei familiari che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento e che siano in possesso dei seguenti requisiti previsti all'art. 4 del Regolamento stesso:

A. Cittadinanza

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea (D.Lgs. 6.2.2007, n. 30 e ss.mm.ii.);
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 19/11/2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25/07/1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;

B. Residenza

- residenza nel Comune di Lanciano da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando;

C. Diritti di proprietà

- non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio ubicato all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento.
- ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto precedente non si considera il diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purchè alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

D. Condizione economica

- Possesso di un ISEE non superiore a euro 15.853,63.
La condizione economica del nucleo familiare è misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente – ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per far fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;
- ai fini della verifica del requisito di cui al precedente punto i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

E. Requisiti di ordine morale

- non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore al massimo edittale a due anni;
- il requisito di cui al precedente punto non si applica in caso di intervenuta riabilitazione;
- non aver riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;
- la domanda è ammissibile nel caso di intervento integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;
- assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi comunali, il Servizio Politiche Abitative provvederà all'istruttoria delle domande, previa verifica dell'ammissibilità, nonché all'attribuzione, in via provvisoria, dei punteggi, secondo quanto fissato nelle Tab. 1, 2 e 3 del predetto art. 5, di seguito riportate:

TABELLA 1 (CONDIZIONI)		
1.a	Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale	Punti 5
1.b	Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità	Punti 5
1.c	Richiedenti privi di qualsiasi sistemazione abitativa, ovvero residenza presso la Casa Comunale.	Punti 4
1.d	Richiedenti con sistemazione in locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari.	Punti 4
1.e	Richiedenti con abitazione in alloggi igienicamente non idonei, in possesso dell'attestazione A.S.L. dalla quale risulti la condizione di inabitabilità.	Punti 5
1.f	Lavoratori emigrati rientrati nel comune di Lanciano da non oltre tre anni.	Punti 1
1.g	Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda che vivano soli o in coppia.	Punti 2
1.h	Richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente di età superiore a 60 anni.	Punti 1
1.i	Presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare (da certificare ai sensi dell' art. 33 comma 3 Legge 104/92)	Punti 2
1.l	Presenza di minori nel nucleo familiare, a condizione che non risultino occupati e che non abbiano un reddito proprio (1 punto per ogni minore)	Punti 1
1.m	Richiedenti legalmente separati con minore/i a carico	Punti 2

TABELLA 2 (REDDITI)		
2.a	Richiedenti il cui reddito familiare complessivo lordo relativo all'anno 2018 risulti non superiore a € 6.669,13 (importo di 1 pensione minima INPS)	Punti 3
2.b	Richiedenti il cui reddito familiare complessivo lordo relativo all'anno 2018 risulti non superiore a € 13.338,26 (importo di due pensioni minime INPS)	Punti 2
2.c	Richiedenti con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non sia superiore al limite e previsto per l'accesso, pari a € 15.853,63	Punti 1

TABELLA 3 (NUCLEO FAMILIARE)		
3.a	Richiedenti con nucleo familiare composto da 3 unità	Punti 1
3.b	Richiedenti con nucleo familiare composto da 4 unità	Punti 2
3.c	Richiedenti con nucleo familiare composto da 5 unità	Punti 3
3.d	Richiedenti con nucleo familiare composto da 6 unità ed oltre	Punti 4

Al soggetto che presenta la domanda verranno assegnati i punteggi derivanti dalla somma dei punti di ognuna delle tre tabelle su riportate sulla base della personale condizione in cui versa il soggetto richiedente al momento della presentazione dell'istanza.

INAMMISSIBILITA' – ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

La domanda, ai fini della partecipazione al concorso, è inammissibile/esclusa nei seguenti casi:

- a) ove il soggetto richiedente non rientri in una delle “*Situazioni di emergenza abitativa*”;
- b) la mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente bando di concorso;
- c) inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
- d) mancanza della sottoscrizione della domanda;
- e) mancata allegazione della fotocopia della carta di identità, o del documento di riconoscimento equipollente, nonché del permesso/carta soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari o dell’attestazione diritto soggiorno permanente per i cittadini comunitari;
- f) uso di un modello della domanda non conforme a quello messo in distribuzione dal Comune;
- g) mancato invio della documentazione integrativa richiesta dal Comune di Lanciano in sede di istruttoria della domanda;
- h) ogni altro caso di esclusione del concorrente dalla presente procedura previsto dalle Leggi e dai Regolamenti.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Conclusa l’istruttoria, la Commissione preposta all’esame delle domande, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale di assegnazione alloggi, formulerà la graduatoria collocando i richiedenti secondo il punteggio conseguito. Agli interessati non ammessi sarà inviata a mezzo Raccomanda AR all’indirizzo indicato dal richiedente sulla domanda di partecipazione motivata comunicazione dell’esclusione.

Avverso la comunicazione di esclusione e/o avverso la graduatoria il richiedente può presentare istanza di riesame nei termini di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione indicando le ragioni che dovrebbero indurre l’amministrazione al reintegro della domanda o alla modifica della graduatoria.

Avverso il presente bando, la comunicazione di esclusione e/o avverso la graduatoria il richiedente può, altresì, presentare ricorso giurisdizionale all’autorità competente nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del bando, dal ricevimento della comunicazione e/o dalla pubblicazione della graduatoria.

A parità di punteggio verrà data priorità alle domande con data di presentazione anteriore; persistendo la parità si procederà al sorteggio.

Ove sia necessario ricorrere al sorteggio questo avverrà in seduta pubblica alla presenza di un funzionario dell’ente in data ed ora che verranno comunicate ai soggetti interessati, che verranno invitati a presiedere.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato secondo quanto disposto dall’art. 20 del Regolamento Comunale di assegnazione alloggi.

CONTROLLI

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Il Comune di Lanciano, ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000 procede in ogni momento al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al presente bando ed in occasione delle eventuali proroghe e dei rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non veridicità dei dati dichiarati.

Prima dell’emissione del provvedimento definitivo, in sede di accertamento dei requisiti, gli aventi diritto all’assegnazione dovranno confermare le autodichiarazioni prodotte, anche in ordine al reddito e alla non titolarità di diritti di proprietà, con i documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Nei casi di dichiarazione mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l’assegnazione di un alloggio oggetto del presente bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Lanciano procederà all’esclusione dalla graduatoria, alla conseguente revoca del beneficio conseguito, alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali contenute nelle domande di partecipazione, a seguito dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.

Amministrazione competente	Comune di Lanciano
Oggetto del procedimento	Bando di concorso per le assegnazioni di alloggi Comunali – anno 2020-.
Responsabile del procedimento	Dott. Massimiliano PERRETTI
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di scadenza
Data di conclusione del procedimento	31.12.2020
L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti	Servizio Politiche abitative

Lanciano, 10.7.2020

L'ASSESSORE alla
Politica della Casa
Giacinto VERNA



IL DIRIGENTE
Settore URBANISTICA
Ing. Andrea DE SIMONE

